



RAG. FRANCO PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

DOTT. FRANCA PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

RAG. GIOVANNI PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

DOTT. STEFANO DANI COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTT. RAFFAELE TRIGGIANI COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTT. FULVIA PERUZZI

***CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 4 del 19/07/2017***

[IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE \(EX VOUCHER\)](#)

[INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE](#)

[ASSEGNO DI NATALITA'](#)

[ALTERNANZA SCUOLA LAVORO](#)

[ASSEGNO PER IL NULEO FAMILIARE](#)

[FERIE NON GODUTE](#)

[L'APPRENDISTATO PER I LAVORATORI IN MOBILITA' E DISOCCUPAZIONE](#)

[IL LAVORO AGILE O SMART WORKING](#)

[ASSISTENZA FISCALE 2017 –
ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI
IMPOSTA](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [LUGLIO 2017,](#)
[AGOSTO 2017,](#) PRIMI GIORNI DI
[SETTEMBRE 2017](#)



IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE (EX VOUCHER)

Si ricorda che come già comunicato con nostre Circolari Flash n. 12 e 13/2017 il 17 marzo 2017 è cessata la possibilità di attivare il lavoro accessorio mediante l'utilizzo dei voucher.

Ora il D.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017, ha introdotto un nuovo contratto denominato "prestazioni di lavoro occasionale" che intende in qualche modo sostituire i vecchi voucher anche se con caratteristiche sostanziali e procedurali decisamente diverse.

L'INPS ha emanato la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 con la quale fornisce le indicazioni operative per attivare questa nuova tipologia di prestazione.

Riepiloghiamo per sommi capi la normativa che, come si vedrà, risulta piuttosto articolata.

Le nuove prestazioni di lavoro occasionale sono soggette ai seguenti limiti riferiti ad ogni anno civile:

- a) Ogni prestatore, considerando la totalità di datori di lavoro, non può percepire compensi complessivamente superiori a 5.000 euro;
- b) Ogni datore di lavoro non può erogare compensi, considerando la totalità di prestatori, per un importo superiore a 5.000 euro;
- c) Ogni prestatore di lavoro non può percepire dallo stesso datore di lavoro più di 2.500 euro.

Questi limiti si intendono al netto dei contributi a carico dei lavoratori.

I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore (datore di lavoro) con riguardo alla totalità dei prestatori – (5.000 euro di cui alla precedente lettera b) - la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- 3) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- 4) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Ai fini del raggiungimento del limite di 5.000,00 euro netti annui, 1.000,00 euro euro di compenso netto vengono computati come 750,00 euro.

Se i limiti sopra descritti restringono già molto la possibilità di accedere a questa tipologia di contratto.

Viene inoltre sensibilmente ridotta la platea dei datori di lavoro che possono attivare questa tipologia di prestazione.

La norma prevede infatti che possano costituire tali rapporti:

- le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia "**LF**"; si tratta quindi sostanzialmente di datori di lavoro domestico;
- Gli altri utilizzatori, quindi **imprese e professionisti**, sono ammessi all'utilizzo del contratto di prestazione occasionale "**Cpo**" con le notevoli limitazioni ed esclusioni di seguito descritte.

È vietato ricorrere al Cpo:

a) da parte degli utilizzatori (datori di lavoro) che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 dell'art. 54-bis del D.L. 50/2017, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; i soggetti di cui al citato c. 8 sono: pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età se studenti, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al lavoro occasionale nel rispetto dei vincoli di spesa loro imposti.

Ulteriori limitazioni

- Non è possibile superare le 280 ore annue di prestazione per singolo lavoratore;
- Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa o lo abbia avuto nel corso dei sei mesi precedenti.

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero e alle pause e riposi settimanali previsti dalle norme in materia di orario di lavoro.

Gestione e modalità di attivazione

La gestione delle prestazioni occasionali avviene tramite una piattaforma informatica messa a disposizione nel sito dell'INPS www.inps.it accedendo al servizio "prestazioni occasionali". Tale piattaforma è operativa dal 10 luglio.

Anche il corrispettivo delle prestazioni rese dal lavoratore non verrà corrisposto direttamente dall'utilizzatore (datore di lavoro) ma verrà accreditato dall'INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

A tal fine utilizzatori e prestatori dovranno registrarsi tramite la piattaforma INPS, direttamente o avvalendosi del contact center dell'INPS o tramite un consulente del lavoro o un patronato.

Occorre precisare che al momento dell'accesso al sito dell'INPS verrà richiesto se si desidera accedere alle prestazioni:

- Del libretto di famiglia "LF" – si tratta delle prestazioni rese a favore di soggetti privati non imprenditori e non lavoratori autonomi; utilizzabile quindi prevalentemente per prestazioni rese nell'ambito domestico;
- Del contratto di prestazione occasionale "Cpo" – si tratta di prestazioni rese nei confronti di imprenditori e professionisti.

Per i dettagli tecnici relativi alla modalità di registrazione si rimanda alla nostra Circolare Falsh n. 13/2017.

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

Mediante il Libretto Famiglia "LF" l'utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.

Il libretto di famiglia è composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro l'uno, che possono compensare non più di un'ora di lavoro ciascuno, di cui 8 euro sono il compenso a favore del lavoratore; il rimanente importo copre la contribuzione INPS, l'assicurazione INAIL, gli oneri di gestione.

Modalità di comunicazione

In questo ambito la comunicazione è posticipata.

Entro 3 giorni dalla fine del mese in cui è stata effettuata la prestazione il datore di lavoro comunica all'INPS, mediante la consueta piattaforma o tramite il contact center, i dati del prestatore di lavoro e il luogo di svolgimento della prestazione; è richiesta l'indicazione giornaliera delle prestazioni mediante calendario giornaliero gestito dalla procedura.

L'INPS provvederà poi ad accreditare il corrispettivo della prestazione al lavoratore.

Il contratto di prestazione occasionale "Cpo"

Come abbiamo visto si riferisce al mondo imprenditoriale o ai liberi professionisti.

In questo caso valore minimo del compenso netto spettante al lavoratore per ogni ora di lavoro ammonta a euro 9 cui si sommano gli oneri a carico del datore di lavoro per contributi INPS, assicurazione INAIL e oneri di gestione.

Pertanto il costo complessivo per ogni ora di lavoro ammonta a euro 12,38.

Va precisato che il Cpo prevede un compenso minimo giornaliero di 36 euro (pari a 4 ore di lavoro) anche se la prestazione effettivamente resa è inferiore alle 4 ore lavorate.

Per l'individuazione del limite di accesso al Cpo (non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato) la circolare INPS precisa che si dovrà fare riferimento alla media della forza occupata nel periodo che va dall'ottavo al terzo mese precedente la data dello svolgimento della prestazione.

Modalità di comunicazione

In questo caso la comunicazione è anticipata.

Sessanta minuti prima della prestazione l'utilizzatore è tenuto a comunicare tramite la piattaforma INPS o tramite contact center:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Le prestazioni sono registrate nel calendario con indicazione giornaliera.

Qualora per evenienze di carattere straordinario la prestazione non dovesse essere resa, l'utilizzatore dovrà comunicarlo, sempre tramite piattaforma o contact center, entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per la prestazione.

Si precisa che i lavoratori sono destinatari di messaggistica con la quale l'INPS li informa delle comunicazioni relative alle prestazioni o all'annullamento delle stesse effettuate dagli utilizzatori.

Entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione, l'utilizzatore e il lavoratore potranno darne conferma tramite la solita piattaforma INPS. Una volta confermata o una volta trascorso il termine ultimo per la conferma, la prestazione non è più revocabile. Si presume che in questa fase sia possibile anche variare il monte ore di lavoro effettuate.

N.B.: tutti gli adempimenti possono essere svolti direttamente dall'utilizzatore, tramite il contact center dell'INPS oppure tramite i consulenti del lavoro e gli altri intermediari abilitati ex l. 12/79.

I patronati potranno fornire la loro assistenza solo per le fasi di registrazione e per gestire il "LF" che riguarda i rapporti con le persone fisiche non imprenditori o lavoratori autonomi.

Gli aspetti economici

Per poter ricorrere al "LF" o al "Cpo" l'utilizzatore dovrà preventivamente versare il corrispettivo delle prestazioni che intende attivare tramite F24 indicando:

- la causale LIFA nel caso di versamenti per il Libretto di Famiglia;
- la causale CLOC nel caso di versamenti per il Contratto di prestazione occasionale.

Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore. E' esclusa la facoltà di compensazione dei crediti.

Il compenso verrà erogato al prestatore direttamente dall'INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Dalla piattaforma INPS il prestatore potrà acquisire il prospetto di paga mensile.

Sistema sanzionatorio

La nuova tipologia contrattuale è assistita dal seguente sistema sanzionatorio

VIOLAZIONE	SANZIONE
Superamento dei limiti di 2.500 euro per ogni prestatore o delle 280 ore di prestazione nell'anno civile	il rapporto di lavoro si trasforma in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Mancata comunicazione preventiva all'INPS della singola prestazione	Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione giornaliera per cui risulta accertata la violazione

Settore agricolo

Si rimanda alla lettura della circolare INPS per le particolarità del settore agricolo in merito al limite massimo di ore di prestazione ammesse, compenso orario, relativi oneri, categorie soggetti che possono essere impiegati con il Cpo.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

L'INPS ha emanato il messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 con il quale fornisce ulteriori indicazioni sulla gestione delle istanze per la concessione della cassa integrazioni guadagni ordinaria.

Questa serie di chiarimenti successivi si rende necessaria in seguito alla soppressione delle commissioni per la cig e alle conseguente devoluzione alle rispettive sedi provinciali dell'INPS dell'analisi e concessione delle autorizzazioni.

Proponiamo una sintesi del messaggio

Carenza di elementi di valutazione - supplemento istruttorio

Nel caso in cui la sede rigetti l'istanza per carenza di elementi di valutazione, dovrà attivare la procedura che prevede la richiesta di ogni elemento necessario alla definizione della richiesta assegnando 15 giorni per l'adempimento.

In questa sede potrà essere richiesta anche una integrazione della relazione tecnica allegata all'istanza.

Tale passaggio è particolarmente delicato al punto che, nell'ipotesi di reiezione della domanda, il relativo provvedimento dovrà dare atto dell'avvenuta richiesta di integrazione e del suo esito.

Avvenuta ripresa dell'attività lavorativa

La ripresa dell'attività lavorativa deve essere valutata a priori e deve essere motivata nell'istanza presentata dal datore di lavoro.

Tuttavia, qualora nelle more del rilascio dell'autorizzazione, l'azienda riprenda effettivamente l'attività, l'INPS, in presenza degli altri requisiti, rilascerà l'autorizzazione sanando così l'eventuale carenza, nella domanda, dell'indicazione della ripresa.

Il messaggio INPS ribadisce, a tale proposito, il vecchio principio che dispone la concessione dell'autorizzazione in base alla previsione di ripresa anche se, per circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale si è richiesto l'intervento di cig, non è possibile la prosecuzione dell'attività dell'impresa.

Ai fini della valutazione della possibilità di ripresa dell'attività aziendale rileva l'avvenuto conseguimento di nuovi ordini. Questo non deve però essere l'unico elemento di valutazione.

L'indice di probabilità della ripresa può emergere dalla relazione tecnica anche con riferimento ad altri elementi come, per esempio: i precedenti casi di ricorso alla cig da parte dell'azienda, la situazione di mercato, il numero di lavoratori coinvolti rispetto all'organico complessivo, la durata delle richieste, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.

Eventi meteo

Il messaggio richiama i criteri già illustrati con messaggio 28336 del 1998 e con circolare n. 139 del 1 agosto 2016.

Propone inoltre i seguenti chiarimenti.

In caso di **gelo**, precisa che temperature pari o inferiori allo zero giustificano la contrazione dell'orario ma bisogna considerare anche la fase della lavorazione (interna o esterna) e il materiale usato per la stessa più o meno sensibile al gelo.

L'INPS precisa che è possibile concedere l'autorizzazione alla cigo anche per le prime ore del mattino durante le quali la temperatura è rimasta pari o al di sotto di zero gradi.

E' comunque possibile concedere la cig, in relazione alla lavorazione descritta nella relazione tecnica, anche nel caso in cui il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore. In particolare è possibile concedere la cig quando i materiali usati possono essere impiegati solo con temperature superiori allo zero e i bollettini meteo abbiano rilevato una temperatura pari o inferiore allo zero fino alle 10 del mattino.

In merito alle temperature troppo elevate (superiori a 35°) il messaggio precisa che può essere concessa l'autorizzazione anche quando i bollettini meteo precisano che la temperatura percepita supera tale limite pur essendo la temperatura effettiva è inferiore allo stesso.

Per i lavori nelle **cave**, si precisa che la relazione tecnica deve dettagliare la situazione del sito anche in relazione a eventi meteo verificatesi dei giorni precedenti la richiesta di riduzione dell'attività.

Tali eventi potrebbero infatti avere compromesso anche la sicurezza del luogo con conseguente impossibilità di praticarlo.

Bollettini meteo

Fermo restando l'obbligo di autocertificare nella relazione tecnica l'evento atmosferico che determina la domanda di cigo, non sarà necessario allegare il bollettino meteo in quanto l'INPS dovrà acquisirlo d'ufficio.

Con messaggio n. 1963 del 11 maggio 2017 l'INPS aggiorna l'elenco degli eventi oggettivamente non evitabili a fronte dei quali l'istanza di cigo può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello nel quale si sono verificati.

Ricordiamo che il termine ordinario scade al quindicesimo giorno dall'inizio della sospensione.

L'aggiornamento prevede l'inclusione della sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità se avvenuta per cause non imputabili all'azienda o ai lavoratori.

Riportiamo la tabella con le causali relative agli eventi oggettivamente non evitabili contenuta nel messaggio.

EVE_COD_EVENTO_PK	EVE_DESC_EVENTO
1	Motivi meteorologici-Sett.industria
2	Motivi meteorologici-Sett.edilizia
3	Incendi, crolli o alluvioni
4	Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità
6	Mancanza di energia elettrica
8	Sospensione lavori per ordine Autorità/Ente Pubblico
31	Guasto ai macchinari
55	Sisma 2016

Con messaggio n. 2276 del 1 giugno 2017 l'INPS fornisce alcune indicazioni per **la compilazione del file csv**, da allegare alla domanda di cigo, nell'ottica della semplificazione.

In tal senso il messaggio precisa ora che nel file csv:

- nella colonna "K" dovrà essere sempre indicato "N";
- le colonne B - C - D - E - F - J - non dovranno essere compilate.

In particolare non è necessario compilare la colonna "J" che conteneva il dato delle ferie residue in quanto il Ministero ha chiarito che, nel caso di sospensione totale dell'attività lavorativa o nell'ipotesi di cigo a zero ore, il godimento delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione può essere posticipato alla ripresa dell'attività lavorativa.

Nell'ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro, invece, le ferie residue devono essere concesse per consentire comunque al lavoratore il recupero psico fisico.

In prospettiva, una volta completata l'acquisizione dei dati attraverso il flusso uniemens, non sarà più necessario allegare il file csv.

Il messaggio ha affrontato anche il caso dei settori nei quali si verificano contrazioni ricorrenti dell'attività produttiva per stagionalità.

Si è discusso se in questi casi possa essere concessa la cigo.

Il messaggio precisa che, quando il contesto produttivo e merceologico in cui opera l'impresa per sua stessa natura subisce delle contrazioni dell'attività anche ricorrenti, l'evento sospensivo non può essere attribuito a volontarietà o imperizia dell'azienda o dei lavoratori.

Pertanto deve essere concessa l'autorizzazione alla cigo fermo restando che l'ammortizzatore non può essere concesso nei casi di lavoro stagionale vero e proprio.

Pertanto, le aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività, nella relazione tecnica da allegare all'istanza dovranno descrivere:

"la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento; il contesto economico e produttivo in cui l'impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l'azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell'attività; precedenti dell'azienda nel ricorso alla CIG; il numero di lavoratori posti in CIG rispetto all'organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all'interno dell'impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a

quelli di natura non stabile denoterebbe un'attività aziendale che comunque non è legata soltanto ai cicli del settore di riferimento); continuità dell'attività aziendale".

ASSEGNO DI NATALITA'

Si ritiene utile segnalare che l'INPS ha dettato le istruzioni per l'ottenimento dell'assegno di natalità. (vedi nostra Circolare Bimestrale n. 1/2017)

Si tratta di un bonus di 800 euro, che non concorre alla formazione del reddito, introdotto a favore delle madri, anche non lavoratrici, dalla legge di bilancio 2017. Le istruzioni per la presentazione delle istanze sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017 e con il messaggio n. 1936 del 10 maggio 2017.

Si ricorda che l'assegno spetta per ogni figlio:

1. al compimento del 7° mese di gravidanza; alla domanda dovrà essere allegata la documentazione provante lo stato di gravidanza;
2. alla nascita anche se avvenuta prima del 7° mese di gestazione; in questo caso con la domanda la richiedente dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino (o dei bambini se parto plurimo);
3. all'adozione di un minore; anche in questo caso va autocertificato il codice fiscale del figlio;
4. in caso di affidamento preadottivo; anche in questo caso va autocertificato il codice fiscale del figlio.

Nei casi di cui ai punti 3 e 4 si dovranno produrre anche i provvedimenti di adozione o affidamento.

Gli eventi che danno titolo all'assegno devono essersi verificati a partire dal 1 gennaio 2017.

E' ammessa la presentazione dell'istanza anche da parte di una gestante che, pur avendo superato i 7 mesi di gestazione, non ha poi portato a termine la gravidanza.

Le domande vanno presentate all'INPS per via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita;
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro 1 anno dall'evento nascita/adozione.

In caso di minori o incapaci la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante.

Il pagamento verrà effettuato direttamente dall'INPS con le modalità indicate dal richiedente nella domanda. Se è stato richiesto il pagamento mediante bonifico si dovrà inviare anche il modello SR163 necessario per verificare la titolarità del conto corrente di accredito indicato.

Si ricorda che i requisiti per l'accesso a tale assegno sono previsti dall'articolo 1 c. 125 L. 190/2014

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190**Articolo 1****c. 125.**

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'[articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui [all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, **residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.** L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

In merito all'alternanza scuola lavoro il MIUR ha emanato la circolare n. 3355 del 28 marzo 2017 che chiarisce alcuni aspetti pratici.

Ritorniamo quindi sull'argomento già affrontato nella Circolare Bimestrale n. 1/2017 ricordando che la legge n. 107/2015 ha introdotto il sistema di alternanza scuola lavoro come metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore, di svolgere una parte della formazione presso un'impresa o un ente.

È rivolta agli studenti dai 15 ai 18 anni ed è ormai diventata parte integrante del percorso formativo.

La legge n. 107/2015 prevede, per gli studenti degli istituti tecnici e professionali, una durata di 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno di scuola mentre per i licei sono previste 200 ore.

In merito alla copertura assicurativa, la circolare INAIL n. 44 del 2016 con la quale l'istituto precisa che gli studenti sono coperti per le attività svolte presso il soggetto ospitante mentre non sono coperti per gli eventuali sinistri che dovessero occorrere nel tragitto da casa al luogo dove si svolge l'esperienza di lavoro.

Ora la circolare del MIUR ribadisce che il costo per la polizza assicurativa è a carico della scuola.

Lo stesso vale anche per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro applicabile.

Il MIUR rileva che **gli studenti che partecipano all'alternanza scuola lavoro sono equiparati ai lavoratori in quanto soggetti tutelati** anche se, precisa la circolare, si deve escludere espressamente l'esistenza di un rapporto di lavoro sia autonomo che subordinato.

L'equiparazione ai lavoratori dal punto di vista della sicurezza fa sorgere tutti gli obblighi relativi alla formazione, informazione, fornitura di DPI.

Se da un lato le scuole secondarie di secondo grado dovrebbero svolgere attività di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rimane il problema della formazione specifica per l'attività in concreto svolta presso il soggetto ospitante. E' ipotizzabile che il soggetto ospitante si faccia carico della formazione specifica? Non viene data risposta a questo quesito.

Viene invece chiarito che rimane a carico del soggetto ospitante la fornitura dei DPI ove previsti.

L'impiego di minori non dovrebbe creare particolari problemi posto che lo studente non acquisisce lo status di lavoratore e, quindi, non scattano tutte le tutele previste per il lavoro dei minori. Non è in ogni caso possibile impiegare i minori nel lavoro notturno.

Rimane però aperta, per tutti, la questione relativa alle visite mediche di idoneità. La circolare non precisa alcunché.

E' quindi lecito pensare che la visita medica possa essere effettuata dal medico della struttura scolastica, ove lo studente durante il percorso scolastico esegua prove di laboratorio che richiedono la visita medica di idoneità e questa coincida con l'attività svolta presso il soggetto ospitante.

In caso contrario anche l'onere della visita medica è posto a carico di quest'ultimo.

Alla fine il MIUR affronta la questione relativa all'utilizzo di badge per la rilevazione delle presenze e la concessione dei buoni pasto ammettendo entrambe le pratiche.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'erogazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel periodo da luglio 2017 a giugno 2018, i lavoratori dovranno consegnare al datore di lavoro il modello ANF/DIP con l'indicazione della composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito complessivamente percepito nel 2016.

Il modello per la richiesta dell'ANF è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. A tale proposito l'INPS ha emanato la circolare n. 87 del 18 maggio 2017 con la quale comunica gli scaglioni di reddito e relativi importi che, anche quest'anno, sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno in relazione alla variazione negativa dell'indice dei prezzi al consumo del 2016 rispetto al 2015.

Riepiloghiamo brevemente le condizioni ed i requisiti richiesti per la fruizione dell'assegno.

Composizione del nucleo familiare:

- richiedente;
- coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato;
- figli ed equiparati minori di età e non coniugati;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché apprendisti o dediti agli studi, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni (in questo caso serve autorizzazione rilasciata dall'INPS);
- figli ed equiparati maggiorenni che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- fratelli, sorelle, nipoti minori e non coniugati, ovvero senza limiti di età qualora siano inabili, e solo se sono orfani di entrambi i genitori e non sono titolari di pensione ai superstiti.

☞ **Attenzione** - la l. n. 76/2016, che regola le unioni civili e le convivenze di fatto, ha integrato il quadro sopra riportato secondo quanto di seguito specificato.

Con la circolare n. 84/2017, in merito all'ANF e all'assegno familiare, l'INPS precisa che quando nell'unione civile una sola delle due parti è titolare di un rapporto di lavoro dipendente o è titolare di prestazione previdenziale, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata.

Ai figli di genitori separati, o naturali, nati prima dell'unione civile, spettano i trattamenti di famiglia su una delle due posizioni dei genitori a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.

Nel caso, invece, di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altra parte dell'unione civile.

Nel caso di **conviventi di fatto**, ai fini della misura dell'ANF, per la determinazione del reddito complessivo, è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

La situazione familiare evidenziata nel modello ANF/DIP, debitamente sottoscritta, consiste in un'autocertificazione pertanto il richiedente non è tenuto a produrre il certificato di stato di famiglia (v. circ. INPS n. 136/2011).

Si lascia alla discrezione dei datori di lavoro l'opportunità di chiedere il certificato anagrafico a fronte di situazioni familiari che richiedano un approfondimento per determinare la spettanza dell'assegno.

Si ricorda che l'inclusione dei familiari nel proprio nucleo richiede, in particolari condizioni, il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'INPS.

A tal fine il lavoratore dovrà inviare specifica richiesta esclusivamente per via telematica all'INPS mediante modello ANF42. L'autorizzazione che verrà inviata al lavoratore richiedente mediante modello ANF43 dovrà essere consegnata al datore di lavoro unitamente al modello ANF/DIP.

Elenchiamo i casi in cui è richiesta l'autorizzazione:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati compreso il caso di affidamento congiunto;
- figli del coniuge divorziato nati da precedente matrimonio;
- figli naturali propri o del proprio coniuge riconosciuti dall'altro coniuge;
- figli ed equiparati dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- figli legittimi nati in costanza di separazione legale;
- figli ed equiparati per i quali manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro coniuge;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- familiari inabili per i quali non sia stata già documentata l'invalidità pari 100%;
- familiari residenti all'estero in Stati membri della CEE o in Paesi convenzionati;
- inserimento di figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni compiuti studenti e/o apprendisti, se il nucleo familiare risulta composta da più di tre figli di età non superiore a 26 anni.

Il modello ANF/DIP dovrà essere restituito al datore di lavoro in tempo utile per procedere con le elaborazioni degli stipendi relativi al mese di luglio.

In assenza della documentazione il datore di lavoro non potrà dar luogo alla liquidazione dell'assegno.

L'ANF viene determinato rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare al reddito da questo conseguito nell'anno 2016 in base alle tabelle riferite alla situazione di ciascun nucleo familiare.

I redditi interessati (rilevabili da: mod. 730/2017 - Unico 2017 - mod. CU 2017 - altra documentazione) sono i seguenti:

- **reddito complessivo assoggettabile a IRPEF (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni), compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all'esodo, ecc.).**

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (cfr. Inps, messaggio 28 giugno 1994, n. 13065);

- **redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori a euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti al lordo delle ritenute fiscali) quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.**

☞ N.B.: al pari del coniuge anche il reddito del partner dell'unione civile, o del convivente di fatto ove previsto, deve essere sommato al reddito del nucleo familiare.

Si ricorda che il diritto all'assegno presuppone che il reddito del nucleo familiare sia composto, almeno per il 70%, da reddito da lavoro dipendente (compreso il corrispettivo di eventuali collaborazioni coordinate e continuative).

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni alla composizione del nucleo familiare che dovessero intervenire successivamente al 1 luglio 2017.

Il modello ANF/DIP deve essere sottoscritto dal lavoratore, dal rispettivo coniuge e dal datore di lavoro e va conservato presso la sede del datore di lavoro.

FERIE NON GODUTE

Ricordiamo che con la retribuzione relativa al mese di luglio, dovranno essere calcolati i contributi dovuti sulle ferie residue ancora non godute la cui maturazione è scaduta 18 mesi prima.

Riepiloghiamo la relativa normativa.

Il D.lgs. n. 66/2003 che regola l'orario di lavoro dispone che ogni lavoratore matura quattro settimane di ferie all'anno.

Due di queste settimane vanno godute nell'anno di maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, salve specifiche previsioni contenute nella contrattazione collettiva.

Le rimanenti due settimane vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Qualora al termine dei 18 mesi di cui sopra residuino ancora ore di ferie, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione sul corrispettivo di tali residui.

Lo prevede l'INPS, già con la circolare n. 186/1999, con la quale aveva fornito istruzioni in merito al momento in cui le ferie non godute generano l'obbligazione contributiva.

I contratti collettivi possono prevedere scadenze diverse e, in tal caso, la contribuzione maturerà alla scadenza disposta dalla contrattazione.

Inoltre in caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, maternità, cig, ecc..., l'obbligo contributivo viene sospeso per un periodo pari a quello di sospensione del rapporto.

Per l'anno 2017 i datori di lavoro dovranno pertanto versare, unitamente alla contribuzione relativa agli stipendi di luglio e, quindi, entro il 21 agosto, i contributi sulle ferie maturate nel 2015 che residuano al 30 giugno 2017.

L'APPRENDISTATO PER I LAVORATORI IN MOBILITA' E IN DISOCCUPAZIONE

Si ricorda che i lavoratori iscritti alle liste di mobilità e i lavoratori percettori di trattamento di disoccupazione possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età.

Con il messaggio 2243 del 31 maggio 2017 l'INPS fornisce alcuni chiarimenti sull'argomento.

In merito ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità l'istituto precisa che è possibile assumere con contratto di apprendistato anche dopo il 31 dicembre 2016 e finché saranno in godimento della relativa indennità.

Per quanto riguarda i soggetti disoccupati, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante senza limite di età i lavoratori che fruiscono di NASPI, ASPI, Disoccupazione edile, DIS-COLL.

I benefici contributivi in questo caso sono gli stessi previsti per un normale contratto di apprendistato ad eccezione degli ulteriori 12 mesi di sgravio previsti al termine del periodo di apprendistato di un giovane.

Per il dettaglio dei benefici in questo caso si rimanda alla nostra Circolare precedente n. 6/2012 e ad una successiva che andremo ad elaborare la fine di affrontare in maniera più precisa la materia.

IL LAVORO AGILE O SMART WORKING

La legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha introdotto nel panorama normativo il lavoro agile. (vedi nostra Circolare Flash n. 10/2017)

Questo provvedimento è denominato anche jobs act del lavoro autonomo in quanto regola alcuni aspetti del lavoro autonomo professionale introducendo o stabilizzando alcune garanzie a favore dei lavoratori autonomi, con esclusione del lavoro imprenditoriale.

Sorvoliamo su questa parte del provvedimento che interessa maggiormente il lavoro professionale e che, per il suo compimento, conferisce deleghe al governo per l'emanazione di decreti legislativi.

Riepiloghiamo per sommi capi le norme che regolano il lavoro agile.

Occorre premettere innanzitutto che il lavoro agile non va confuso con il telelavoro dal quale si differenzia soprattutto per la estrema flessibilità nel rendere la prestazione e per l'autonomia concessa al lavoratore.

E' stato introdotto principalmente per incrementare la competitività e per venire incontro alle esigenze di lavoratori di conciliare le esigenze del lavoro con quelle della vita privata.

Inoltre bisogna sottolineare che non si tratta di una nuova forma contrattuale ma della modalità di svolgimento di un contratto di lavoro.

La norma definisce infatti il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo scritto anche con forme di organizzazione per fasi o cicli e obiettivi.

Enuncia poi i seguenti ulteriori requisiti:

- assenza del vincolo di orario o di luogo della prestazione; il lavoro può essere svolto nell'arco della giornata con i soli vincoli dei limiti massimi di orario giornaliero e settimanale imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- la prestazione viene resa parte all'interno e parte all'esterno dell'azienda senza una postazione fissa; il lavoratore è quindi libero di fissare la postazione di lavoro anche al di fuori della propria abitazione;
- possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; quindi il lavoro agile non è necessariamente connotato dall'utilizzo di attrezzature informatiche; il datore di lavoro è comunque responsabile del buon funzionamento della strumentazione fornita e della sicurezza nel lavoro.

L'accordo per il contratto di lavoro agile deve quindi essere stipulato per iscritto ai fini della prova e disciplina l'organizzazione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

Deve individuare i tempi di riposo del lavoratore e le modalità per garantire al lavoratore il diritto a disconnettersi dagli strumenti tecnologici. Non può essere infatti richiesta al lavoratore la disponibilità alla connessione permanente.

Tale accordo può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato e, in questo caso può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso non inferiore a 30 giorni (90 in caso di recesso ad iniziativa del datore di lavoro con un lavoratore disabile).

Deve indicare anche le modalità attraverso le quali il datore di lavoro esercita il potere di controllo e disciplinare sulle prestazioni rese al di fuori dei locali aziendali ma sempre nel rispetto di quanto previsto dalla l. n. 300/1970.

Il datore di lavoro è responsabile per la sicurezza e deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione. Il lavoratore ha diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro anche per l'attività resa all'esterno dell'azienda. E' assicurato anche l'infortunio in itinere occorso nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per effettuare la prestazione quando la scelta sia legata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le proprie esigenze di vita con quelle del lavoro.

L'accordo per lo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile, nonché le sue modificazioni, deve essere comunicato ai servizi per l'impiego con le consuete modalità telematiche con le quali si comunicano le variazioni dei rapporti di lavoro.

Al lavoratore impiegato con il lavoro agile spetta il normale trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda.

Non essendo demandata alla contrattazione collettiva la regolamentazione del contratto di lavoro agile, risulta estremamente importante redigere l'accordo tra le parti regolando tutto quanto previsto dalla legge in modo da rendere chiare ed inequivocabili le modalità di svolgimento della prestazione anche al fine di evitare contrasti tra le parti.

ASSISTENZA FISCALE 2017 – ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
--

Con l'erogazione delle **retribuzioni di competenza del mese di luglio**, i datori di lavoro dovranno procedere ai conguagli delle imposte a debito o a credito dei dipendenti, così come risulta dai modelli 730-4 che il sostituto o il suo intermediario avranno acquisito dal sito dell'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che i datori di lavoro sostituti di imposta, o i loro consulenti incaricati, devono scaricare direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 730-4 dei propri dipendenti.

A tal fine, qualora non lo avessero già fatto in precedenza, i datori di lavoro dovevano comunicare il destinatario dei risultati dell'assistenza fiscale, compilando il quadro CT della certificazione unica: "comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate". La comunicazione va inviata una sola volta salvo comunicare successive variazioni da inviare mediante modello CSO. L'invio del quadro CT era ammesso fino al 14 marzo.

Il modello CSO è quindi utilizzato dai sostituti di imposta che devono comunicare una variazione di dati precedentemente comunicati o dai sostituti di imposta che dal 2011 non hanno mai trasmesso il quadro CT o comunicazione con il modello CSO.

Da quest'anno non vi è data di scadenza per la presentazione del modello CSO (fino allo scorso anno era previsto il termine di invio al 31 marzo) il quale avrà quindi vigore dalla data di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento dello stesso, per i dati contabili per i quali non risulti già fornita al soggetto che ha prestato l'assistenza la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione dei risultati contabili.

Con tale modello può anche essere richiesto che il 730-4 venga inviato direttamente all'intermediario (consulente del lavoro) che cura gli adempimenti per conto del datore di lavoro.

In tali casi il risultato contabile viene reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nel quale i datori di lavoro sostituti d'imposta, o gli intermediari incaricati, prelevano direttamente i documenti.

Sintesi degli adempimenti a carico dei sostituti di imposta

Nell'ipotesi di assistenza fiscale affidata ad un CAF/professionista, riepiloghiamo di seguito gli adempimenti e le relative scadenze valide a partire dal mese di luglio a carico dei vari soggetti coinvolti.

Data	Soggetto	Adempimento
Entro il 7 luglio	Il contribuente	<p>Consegna al CAF/professionista la dichiarazione mod. 730 e il mod. 730/1 per la scelta della destinazione del 8 per mille, 5 per mille, 2 per mille dell'Irpef</p> <p>Oppure</p> <p>Delega il CAF/ professionista a scaricare il mod. 730 precompilato</p>

Entro il 7 luglio (almeno l'80% delle dichiarazioni) e entro il 23 luglio (la restante quota)	CAF/professionista	Calcola le imposte dovute dal contribuente e gli consegna copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-4 Trasmette all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili delle dichiarazioni.
A partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio o dal mese di agosto in base alla data di ricezione del modello 730-4	Sostituto di imposta	Scarica i modelli 730-4 dal sito dell'Agenzia delle Entrate e liquida, a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio, le imposte a debito o a credito. In caso di rateizzazioni dovrà, nei mesi successivi, calcolare e trattenere anche gli interessi calcolati al tasso dello 0,33% mensile. Nel caso di retribuzione insufficiente, dovrà trattenere il residuo debito nei mesi successivi trattenendo anche il tasso di interesse dello 0,40% mensile.
Entro il 30 settembre	Contribuente	Può comunicare al sostituto di imposta la volontà di non versare il secondo acconto o di versarlo in misura ridotta rispetto a quanto riportato nel 730-4
Entro il 25 ottobre	Contribuente	Presenta al CAF/professionista il 730 integrativo per correggere eventuali errori
Entro il 10 novembre	Sostituto di imposta	Riceve il modello 730 integrativo ed il nuovo prospetto di liquidazione 730-4 integrativo.

Soggetti che possono accedere all'assistenza fiscale.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2016 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Soggetti privi di sostituto di imposta

Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2016 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2017 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Nel caso di dichiarazione con saldo a debito, presentata da un contribuente privo di sostituto di imposta, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà, alternativamente:

- a) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la relativa delega di versamento; in questo caso il contribuente fornirà al CAF o al professionista abilitato:
- la delega di addebito per il pagamento delle imposte;
 - le proprie coordinate bancarie (numero di c/c, IBAN, ecc.).
- b) consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la relativa delega di versamento compilata.

Si precisa che in questo caso i termini di pagamento sono gli stessi previsti per l'Unico.

Nel caso di dichiarazione a credito il rimborso verrà effettuato a cura dell'Agenzia delle Entrate mediante bonifico sul conto corrente indicato dal contribuente nella richiesta di rimborso che può essere presentata on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure recandosi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

I controlli preventivi posti in essere sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni di imposta per carichi di famiglia anche determinati da rimborsi di imposta relativi ad esercizi precedenti, non saranno effettuati qualora il modello 730 precompilato venga presentato senza effettuare rettifiche rispetto alla dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate.

In caso contrario l'Agenzia delle Entrate ha quattro mesi di tempo dalla scadenza prevista per il termine di trasmissione del 730 per effettuare i controlli finalizzati ed evitare indebiti rimborsi di imposta.

I lavoratori possono comunicare il codice Iban relativo al conto corrente sul quale intendono ricevere il rimborso, una volta che l'Agenzia avrà terminato i controlli, tramite l'apposito modello reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dai modelli 730-4 con le retribuzioni di competenza del mese di luglio, solo qualora abbia ricevuto i 730-4 entro una data utile ai fini dell'elaborazione dello stipendio relativo a tale periodo di paga; in caso contrario eseguirà le operazioni di conguaglio con la prima retribuzione utile successiva alla data di ricevimento del modello.

Si evidenzia che il conguaglio, sia a debito che a credito del lavoratore, non avviene con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio ma con la retribuzione di competenza del mese di luglio che, a volte, è corrisposta a luglio ma nella maggior parte dei casi, verrà corrisposta nei primi giorni del mese di agosto.

Qualora il 730-4 sia stato reso disponibile e sia stato acquisito dal sito dell'Agenzia delle Entrate, i datori di lavoro non dovranno rilasciare alcuna ricevuta.

Viceversa, i datori di lavoro che dovessero ancora ricevere il 730-4 in forma cartacea da un Caf o da un professionista abilitato all'assistenza fiscale, restituiranno copia del modello pervenuto, firmato per ricevuta secondo le istruzioni di norma riportate nelle lettere accompagnatorie di tali modelli.

Il datore di lavoro dovrà restituire immediatamente al Caf o al professionista i modelli 730-4 relativi a soggetti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli (per esempio: lavoratori con i quali non ha mai avuto rapporti). A tale proposito si ritiene che dovrà essere ritornato direttamente al Caf o al professionista anche il modello pervenuto direttamente dall'Agenzia delle Entrate per via telematica. Nel modello 730-4 sono riportati l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del Caf o professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale.

N.B.: se il sostituto di imposta riceve il 730-4 referito ad un contribuente che non è mai stato suo dipendente o che è cessato prima dell'avvio dell'assistenza fiscale, dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate di non essere tenuto al conguaglio. In questo caso dovrà essere utilizzata una procedura particolare che consente di inviare la comunicazione di diniego all'Agenzia delle entrate per via telematica. Tale comunicazione deve essere inviata entro 5 giorni dalla ricezione del modello 730-4.

Si sottolinea che, nel caso in cui il CAF trasmetta tardivamente il modello 730-4 e il sostituto di imposta non sia di conseguenza in grado di procedere alle operazioni di conguaglio con la retribuzione di competenza del mese di luglio, l'amministrazione finanziaria potrebbe procedere all'addebito della sanzione per tardivo versamento della eventuale imposta a debito, a carico del responsabile del ritardo.

Per questo motivo si raccomanda in particolare di apporre sempre la data di ricezione sul modello 730/4 prima di restituire la copia, per ricevuta, al CAF/professionista che l'ha inviato, qualora il modello sia arrivato in forma cartacea.

Tale data sarà poi riportata nel modello 770 con il quale il sostituto di imposta dichiara annualmente i compensi corrisposti e le relative ritenute operate.

Importi minimi e 730 a zero

Si ricorda che dovranno essere addebitati/rimborsati solo gli importi di ammontare superiore a Euro 12,00 per singolo tributo.

Conguaglio a debito del lavoratore

L'imposta deve essere trattenuta dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio e versata il mese successivo a quello in cui è stata trattenuta.

Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia insufficiente a coprire il debito, la parte eccedente sarà trattenuta nei mesi successivi.

In questo caso il datore di lavoro dovrà addebitare gli interessi al tasso dello 0,40% mensile da versare in aggiunta al tributo cui si riferisce, senza procedere ad autonoma indicazione nel modello F24; le operazioni si devono concludere con il versamento da effettuare nel mese di dicembre (quindi le ritenute possono essere effettuate sugli stipendi erogati fino al mese di novembre).

Con la retribuzione di competenza del mese di luglio il datore di lavoro tratterà anche l'eventuale primo acconto mentre, con la retribuzione corrisposta nel corso del mese di novembre, tratterà l'eventuale secondo acconto.

Nel caso in cui le retribuzioni erogate entro la fine dell'anno non fossero sufficienti a coprire il debito risultante dal 730-4, il datore di lavoro ne darà comunicazione al lavoratore entro il mese di dicembre; quest'ultimo dovrà provvedere al versamento del residuo debito, maggiorato degli interessi dello 0,40% mensile, entro il 16 gennaio 2018.

Nel caso in cui dal 730-4 si rilevi che il lavoratore ha optato per il pagamento rateale dei tributi a debito, il datore di lavoro procederà anche all'addebito degli interessi nella misura dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

Tenuto conto che le operazioni partono dalle competenze del mese di luglio e che gli importi a debito devono essere versati entro il 16 dicembre 2017, ne consegue che, qualora gli stipendi vengano normalmente pagati il mese successivo, sarà possibile ripartire gli importi a debito in massimo 4 rate.

Nel caso in cui non sia possibile iniziare le operazioni a partire dalle competenze del mese di luglio (730-4 tardivi) il sostituto di imposta rideterminerà il numero delle rate in sintonia con la scelta fatta dal contribuente.

Se la retribuzione del mese è insufficiente a contenere la rata, il sostituto d'imposta applicherà, oltre agli interessi per rateazione, anche gli interessi per incapienza.

Conguaglio a credito del lavoratore

Anche in questo caso le imposte dovranno essere restituite con le retribuzioni di competenza del mese di luglio.

Il datore di lavoro compenserà il credito di IRPEF e/o di addizionali, nei limiti delle ritenute, anche appartenenti a codici tributo diversi, **operate sui compensi complessivamente di competenza del mese di luglio.**

È possibile compensare i crediti da 730 rimborsati, con tutte le ritenute comprese le somme derivanti da conguagli a debito da assistenza fiscale.

Nel caso in cui il monte ritenute complessivamente operate nel mese non fosse sufficiente a coprire i rimborsi, il datore di lavoro restituirà i crediti a ciascun lavoratore proporzionando il credito di ciascuno al totale delle ritenute operate nel mese procedendo con i rimborsi anche nei mesi successivi dell'anno 2017. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore di questa eventualità contestualmente all'erogazione della prima rata di rimborso.

Nel caso in cui il sostituto, per l'esiguità delle ritenute operate sui compensi correnti, non fosse in grado di rimborsare tutto il credito spettante al lavoratore entro il 2017, dovrà darne comunicazione all'interessato e indicare anche il residuo credito nel modello CU, al fine di consentire al lavoratore di far valere il credito nella successiva dichiarazione.

RICORDIAMO

 Gli importi rimborsati a credito non diminuiranno direttamente le ritenute operate ma saranno esposti nel modello F24 con specifici codici istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 10 febbraio 2015.

Con tale risoluzione, relativamente ai crediti rimborsati dal sostituto di imposta per assistenza fiscale, sono stati istituiti i 3 codici elencati di seguito che raggruppano tutte le tipologie di importi a credito.

- "1631"** - "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014";
- "3796"** - "Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014";
- "3797"** - "Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014".

Si precisa che i rimborsi dovranno essere effettuati nei limiti delle ritenute operate e degli eventuali debiti per assistenza fiscale in quanto non è possibile compensare i crediti da 730 con tributi diversi come: IVA, IRES, o con i contributi.

Nello specchio che segue, riportiamo i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme derivanti dai conguagli a debito con l'anno di riferimento da indicare nel modello F24.

CODICE	DESCRIZIONE	ANNO RIF.TO
4731	IRPEF a saldo	2016
4730	IRPEF in acconto	2017
4201	Acc. imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	2017
3803	Addizionale regionale IRPEF a saldo	2016
3846	Addizionale IRPEF enti locali a saldo	2016
3845	Addizionale comunale in acconto	2017
1057	Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (per il 2015 non dovrebbe esserci)	2016
1619	Contributo di solidarietà 3%	(*) -----
1845	Acconto cedolare secca	(*) -----
1846	Saldo cedolare secca	(*) -----
1630	Interessi di rateazione per l'IRPEF	(*) -----
3790	Interessi di rateazione per add.le regionale	(*) -----
3795	Interessi pagamento dilazionato add.le comunale Irpef	(*) -----

(*) indicare l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta.

Nel caso di pagamento rateale, nell'apposita colonna del modello F24, andrà indicato il numero corrispondente alla rata versata ed il numero di rate complessivo.

A tale proposito si ribadisce che l'ultima rata dovrà essere addebitata nel corso del mese di novembre e versata entro il 16 dicembre 2017.

Casi particolari

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che le operazioni di conguaglio da 730 siano effettuate o ultimate, il sostituto d'imposta non dovrà procedere all'addebito degli ulteriori importi dovuti dal dipendente ma dovrà comunicarli a quest'ultimo, il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento.

Il datore di lavoro dovrà comunque procedere sempre alle operazioni di conguaglio per gli importi risultanti a credito del lavoratore.

Il rimborso dei crediti deve comunque essere effettuato nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato o sia stato per qualunque causa sospeso senza diritto alla retribuzione successivamente alla data di presentazione del mod. 730 al CAF/professionista/datore di lavoro.

A fronte della eventuale **sospensione del rapporto di lavoro** il sostituto dovrà valutare se, in presenza di un 730 a debito, potrà concludere le operazioni di conguaglio prima della fine dell'anno dandone informazione al lavoratore. Questo potrà scegliere se pagare direttamente le somme a debito o se incaricare il datore di lavoro di procedere alla trattenuta dei tributi e degli interessi con le retribuzioni successive. Se il datore di lavoro non erogherà alcun compenso fino alla fine

dell'anno, dovrà darne formale comunicazione al dipendente come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Per gli importi a credito, invece, le operazioni di conguaglio potranno procedere normalmente.

Nel caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro dovrà sospendere le operazioni di conguaglio dando comunicazione agli eredi degli importi a debito o a credito ancora sospesi al momento del decesso.

Se si verifica il **passaggio da un datore di lavoro ad un altro** bisogna distinguere se:

- il passaggio avviene per effetto di una operazione societaria (fusione, trasferimento di ramo di azienda, ecc) e, quindi, senza soluzione di continuità – in questo caso il sostituto di imposta che riceve il lavoratore dovrà proseguire con le operazioni di conguaglio dell'assistenza fiscale;
- se viceversa interviene l'interruzione del rapporto di lavoro il nuovo sostituto di imposta dovrà astenersi dal proseguire i conguagli eventualmente non ancora conclusi.

Modelli integrativi e rettificativi

Nell'ipotesi in cui il CAF, o il sostituto d'imposta in caso di assistenza diretta, debba per qualsiasi motivo rettificare la dichiarazione, dovrà inviare all'Agenzia delle entrate (o direttamente al sostituto qualora sia escluso dal flusso telematico) **un modello 730-4 rettificativo** entro il 10 novembre 2017, per comunicare le differenze a debito o a credito del lavoratore.

Nel caso di errori del contribuente che comportino un minor debito o un maggior credito o anche qualora non influiscano sulla determinazione dell'imposta scaturita, potrà presentare una dichiarazione **modello 730/4 integrativo** entro il 25 ottobre 2017:

- contraddistinto dal codice "1" nell'apposita casella, contiene unicamente l'indicazione di maggiori importi a credito o minore debito del contribuente rispetto a quelli originariamente comunicati con il primo modello 730-4 oppure non comporta alcuna variazione a debito o a credito; il sostituto di imposta provvederà a conguagliare il credito risultante, nel corso del mese di dicembre 2016; in alternativa può presentare un modello UNICO Persone fisiche 2016, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2016 può essere presentato entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini);
- contraddistinto dal codice "2" nell'apposita casella, può essere utilizzato anche per rettificare i dati presenti nel frontespizio e i dati identificativi del sostituto di imposta destinatario del 730;
- contraddistinto dal codice "3" nell'apposita casella quando il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Nel caso in cui il contribuente rilevi inesattezze la cui correzione determina un minor credito o un maggior debito, potrà presentare il modello Unico persone fisiche 2017 provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute.

In questo caso il sostituto di imposta completa comunque le operazioni di rimborso o di addebito del risultato contabile del 730 originariamente ricevuto in quanto il contribuente provvederà, con il modello Unico, solo a rettificare il risultato del 730.

Secondo o unico acconto

Il sostituto d'imposta tratterrà l'eventuale secondo o unico acconto con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

In caso di incapienza della retribuzione il residuo potrà essere trattenuto nel mese di dicembre con l'aggiunta degli interessi dello 0,40% mensile.

In caso di incapienza anche con la retribuzione corrisposta nel mese di dicembre il sostituto d'imposta ne darà comunicazione al lavoratore che provvederà personalmente al versamento del residuo.

Nel caso in cui il lavoratore non intenda effettuare il versamento del secondo acconto dovrà comunicarlo formalmente al datore di lavoro entro il 30 settembre 2017.

LA GIURISPRUDENZA

ATTENZIONE ALLA STESURA DEL PATTO DI PROVA**Sentenza Tribunale di Milano n. 730 del 8 aprile 2017**

Il patto di prova richiede la forma scritta e, in particolare, la definizione specifica delle mansioni affidate al lavoratore anche con riferimento al sistema classificatorio contenuto nei contratti collettivi purchè sufficientemente specifico.

La mancata specifica definizione della mansione rende nullo il patto di prova con la conseguenza che l'eventuale licenziamento intimato dal datore di lavoro durante lo stesso, è illegittimo.

PREPOSTO ALLA SICUREZZA E OBBLIGHI DI VIGILANZA**Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 7338 del 22 marzo 2017**

Nel caso in esame il responsabile della produzione, nominato come preposto alla sicurezza, indicava ai lavoratori come eseguire la prestazione lavorativa eludendo i sistemi di sicurezza.

La suprema Corte ha per questo ritenuto valido il licenziamento disciplinare intimato dall'azienda.

LAVORATORE DISABILE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO**Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 9395 del 12 aprile 2017**

La sentenza tratta il caso di un lavoratore assunto in base al collocamento obbligatorio il quale aveva superato il periodo di conservazione del posto per malattia previsto dal CCNL.

Ebbene la corte ha escluso dal computo del periodo di conservazione del posto le malattie occorse al lavoratore qualora causate dall'impiego dello stesso in mansioni non compatibili con il suo stato di salute.

E' a carico del lavoratore la prova dell'inadempimento del datore di lavoro e la connessione tra questo e la sua malattia.

DIRIGENTI E LAVORO STRAORDINARIO**Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 9380 del 12 aprile 2017**

La sentenza in esame tratta del contenzioso insorto con il lavoratore il quale rivendicava una serie di questioni tra cui anche il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto.

La Corte di Cassazione ha stabilito, allineandosi all'orientamento prevalente, che in linea di principio al personale dirigente, così come agli impiegati direttivi, non spettano compensi per prestazioni di lavoro straordinario essendo sottratti alla normativa sulla limitazione dell'orario di lavoro.

Il compenso spetta solo nei casi in cui la prestazione di lavoro straordinario si protragga oltre i limiti della ragionevolezza e diventi quindi lavoro usurante.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 7511 del 23 marzo 2017

Non è necessaria la previsione del CCNL per poter intimare il licenziamento per giusta causa. Il fatto che genera il provvedimento espulsivo può anche non essere esemplificato nel CCNL ma è sufficiente che la gravità del comportamento assunto dal lavoratore e contestato allo stesso comprometta il rapporto fiduciario posto a base del rapporto di lavoro.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA IN CASO DI RECIDIVA

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 10838 del 4 maggio 2017

Nell'ipotesi in cui il CCNL prevede l'automatismo del licenziamento per giusta causa nell'ipotesi di recidiva del lavoratore, si deve comunque sempre valutare la gravità dei fatti commessi per accertare la proporzionalità del provvedimento. La semplice recidiva in se non è sufficiente.

Il giudice può quindi entrare nel merito e valutare gli addebiti mossi al lavoratore al fine di confermare o meno il provvedimento espulsivo in relazione alla loro gravità.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E REINTEGRA

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 13799 del 31 maggio 2017

Il licenziamento per motivo disciplinare è illegittimo quando si accerta che il fatto è insussistente con conseguente reintegra del lavoratore.

La sentenza in esame equipara l'insussistenza del fatto alla contestazione di un fatto concretamente avvenuto ma privo del carattere di illiceità con la conseguenza che, anche in questa ipotesi, si applica la reintegra.

SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2017

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenzario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2017					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

ASSISTENZA FISCALE	<p>Con le retribuzioni di competenza del mese di luglio i datori di lavoro devono trattenere o</p> <p>L U G</p> <p>rimborsare le imposte risultanti dall'assistenza fiscale. L'adempimento in questo mese riguarda l'ipotesi in cui il mese di competenza e il mese di erogazione coincidano. Vedi articolo su questo notiziario.</p>
<p>- LAVORO DIPENDENTE</p> <p>LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI</p> <p>I.N.P.S.</p> <p>LAVORO DIPENDENTE</p> <p>CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS</p>	<p>compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012);</p> <p>l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di giugno e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2016 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847).</p> <p>compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1040).</p> <p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente</p> <p>Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di giugno 2017.</p>
<p>Lunedì 31</p> <p>INPS UniEmens</p>	<p>L U G L</p> <p>Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di giugno.</p>
<p>Lunedì 31</p> <p>SOSTITUTI D'IMPOSTA</p>	<p>L U G</p> <p>Scade il termine per l'invio telematico della denuncia telematica dei sostituti d'imposta 770 relativo all'anno 2016.</p>

SCADENZARIO LAVORO AGOSTO 2017

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			AGOSTO 2017

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

Lunedì 21 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di luglio 2017 sui:
- LAVORO DIPENDENTE	A G O compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012). l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di luglio e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2016 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847). Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale eventualmente operati nel mese di luglio (vedi tabella dei codici tributo nell'articolo di questo Notiziario)
- LAVORO AUTONOMO E PROVVISORIE	A G O compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1040 –).
- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	A I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
- ARTIGIANI E COMMERCianti	G O S T O La seconda rata trimestrale del contributo dovuto sul minimale per l'anno 2017.
- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	O Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di luglio 2017.

- INAIL RATEIZZATO		Terza rata INAIL rateizzato
Lunedì 21 ENASARCO	A G O	Scade il termine per versare all'ENASARCO, da parte delle case mandanti, i contributi relativi al Fondo Previdenza e Assistenza, calcolati sulle provvigioni relative al 2° trimestre 2017 anche se non liquidate. Si ricorda che i contributi si possono versare solo on line.
Giovedì 31 F.A.S.I.	A G O	Scade il termine per versare i contributi dovuti per i dirigenti relativi al 3° trimestre 2017.
Giovedì 31 INPS UniEmens	A G O	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di luglio.

SCADENZARIO LAVORO SETTEMBRE 2017
--

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
SETTEMBRE 2017				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Lunedì 18 VERSAMENTO UNIFICATO	S E T T	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di agosto 2017.
---	------------------	---